

DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2026

395/2026/R/GAS

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI
ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E AGGIORNAMENTO
DELLA DISCIPLINA IN TEMA DI GARANZIE E DI PAGAMENTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 222/2025/R/GAS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1405^a riunione del 27 ottobre 2026

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/2000);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 5 febbraio 2013;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, 108/06 (di seguito: deliberazione 108/06) e, in particolare, l'Allegato 2;
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2012, 514/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2014, 571/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2021, 436/2021/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2023, 249/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2023/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2024, 94/2024/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 maggio 2025, 222/2025/R/gas (di seguito: deliberazione 222/2025/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 20 luglio 2017, 544/2017/R/com (di seguito: documento per la consultazione 544/2017/R/com);

- il documento per la consultazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 341/2023/R/gas;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 10 settembre 2024, 356/2024/R/gas;
- le osservazioni inviate da parte degli operatori in merito ai documenti per la consultazione di cui sopra;
- la determinazione del direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità 22 dicembre 2023, DSME/4/2023 (di seguito: determinazione DSME/4/2023);
- la determinazione del direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità 2 agosto 2024, DSME/3/2024 (di seguito: determinazione DSME/3/2024);
- il comunicato dell'Autorità del 14 luglio 2020 *“Chiarimenti sull'applicazione della disciplina delle garanzie di cui al Capitolo 7 del Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas naturale”*.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all'Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore energetico; in particolare, a tal fine, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere d) e h), nonché del comma 37, l'Autorità regola le condizioni di accesso alle reti e le modalità di erogazione dei relativi servizi, integrandovi in tal modo le condizioni generali di contratto predisposte dall'esercente;
- con riferimento al settore del gas naturale, tale modello normativo è declinato dall'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/2000 che prevede una c.d. autoregolamentazione controllata secondo cui il gestore di rete predispone un codice di rete (recante condizioni generali di contratto aventi a oggetto le modalità con le quali l'impresa eroga i servizi) sulla base di criteri e obblighi definiti dall'Autorità, che approva il codice di rete previa verifica della coerenza con tali criteri e obblighi;
- l'Autorità, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/2000, ha quindi definito con la deliberazione 138/04 i criteri di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, nonché le modalità di erogazione dello stesso, sulla base dei quali le imprese di distribuzione sono tenute a predisporre i propri codici di rete;
- anche in ragione della numerosità delle imprese di distribuzione sul territorio nazionale e al fine, quindi, di promuovere la concorrenza nel mercato *retail*, assicurando uniformità e omogeneità degli schemi contrattuali applicati ai rapporti coi venditori che si trovano a operare nell'ambito di diverse reti locali, con la medesima deliberazione 138/04, all'articolo 3, è stata prevista la definizione, da parte dell'Autorità, di un codice di rete tipo per la distribuzione del gas (di seguito: Codice tipo o CRDG). Il CRDG è lo strumento regolatorio con cui vengono regolati i rapporti tra le imprese che gestiscono gli impianti di distribuzione e le imprese di vendita e i grossisti che utilizzano l'impianto medesimo ed è stato adottato con la successiva deliberazione 108/06, a seguito di un partecipato processo di consultazione;

- il comma 3.2 della deliberazione 138/04 prevede che, in seguito all'entrata in vigore del Codice tipo, ciascuna impresa di distribuzione possa adottare il proprio codice di rete seguendo due modalità alternative:
 - adottando la disciplina contenuta nel Codice tipo, mediante apposita dichiarazione di adesione da trasmettere all'Autorità; in tal caso, il codice si intende automaticamente approvato;
 - redigendo una proposta di codice di rete, sulla base dello schema alla deliberazione 138/04; in tal caso, la proposta di codice deve essere approvata dall'Autorità in esito al procedimento di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/2000, nell'ambito del quale costituiscono parametro di valutazione della proposta anche i contenuti del Codice tipo;
- nella prima delle ipotesi di cui sopra è comunque riconosciuta all'impresa di distribuzione la facoltà di integrare il proprio codice di rete, previa approvazione da parte dell'Autorità, mediante apposite clausole che si giustificano in ragione di specifiche esigenze debitamente motivate; a oggi, tutti i distributori hanno aderito al Codice tipo (alcuni con previsioni di clausole particolari).

CONSIDERATO CHE:

- in tema di garanzie prestate, pagamenti e gestione dei relativi inadempimenti dell'utente della distribuzione l'Autorità ha da tempo individuato tra i propri obiettivi strategici quelli di: a) uniformare le procedure relative al sistema di gestione delle garanzie e dei pagamenti; b) migliorare la coerenza tra le garanzie prestate dall'utente della distribuzione e l'esposizione dell'impresa di distribuzione; c) aggiornare la gamma di garanzie a disposizione dell'utente della distribuzione; d) incentivare la regolarità nei pagamenti;
- nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 465/2017/R/gas, successivamente rinnovato con la deliberazione 249/2023/R/gas, l'Autorità ha quindi attribuito carattere di priorità a:
 - la standardizzazione dei contenuti dei documenti regolatori correlati alle fatture di distribuzione;
 - la definizione delle garanzie ammesse, nonché il loro dimensionamento e la gestione dei connessi eventuali inadempimenti;
 - la definizione della disciplina della regolarità dei pagamenti e della modalità di gestione dei connessi eventuali inadempimenti;
- in esito al medesimo procedimento e alla fase di consultazione, il primo tema sopra richiamato è stato progressivamente oggetto della determinazione DSME/4/2023 e della determinazione DSME/3/2024. Con la deliberazione 222/2025/R/gas l'Autorità ha invece adottato interventi in merito alla disciplina delle garanzie e dei termini di emissione o pagamento delle fatture di distribuzione gas nonché in relazione alla gestione dei relativi inadempimenti;
- in particolare, con tale deliberazione 222/2025/R/gas è stata approvata la *“Disciplina delle garanzie finanziarie e dei pagamenti nell'ambito del Codice di rete tipo per la*

distribuzione del gas naturale (CRDG)” (di seguito: Disciplina delle garanzie e dei pagamenti), espungendo tali temi dal testo del CRDG a far data dal 1° maggio 2026.

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:

- ulteriori interventi di riforma delle modalità di conclusione del contratto tra l’utente (che chiede l’accesso alla rete) e il distributore (che gestisce la rete cui è chiesto l’accesso) sono stati delineati nel documento per la consultazione 544/2017/R/com - anche in considerazione della regolazione delle procedure di *switching* e del relativo svolgimento attraverso il Sistema Informativo Integrato (SII) – ma sono stati finora rinviati a successivi provvedimenti e non trattati nell’ambito del procedimento che ha avuto per esito l’approvazione della Disciplina delle garanzie e dei pagamenti di cui sopra, in quanto avrebbero necessitato di successivi approfondimenti; tra tali aspetti, rinviati a successivi provvedimenti, vi è, in particolare, quello di una riforma delle modalità di perfezionamento del rapporto contrattuale tra utente e il distributore. Infatti:
 - ai sensi dell’attuale regolazione del servizio di distribuzione, come più volte chiarito dall’Autorità, gli articoli 12 e 13 della deliberazione 138/04 prevedono specifici requisiti per la richiesta di *switching* da parte dell’utente e il rapporto contrattuale tra l’utente e il distributore si instaura con il positivo esito della c.d. prima richiesta di *switching*, senza che si debba quindi sottoscrivere tra le parti un formale documento contrattuale (visto che il relativo rapporto è interamente disciplinato dal codice di rete e dalla regolazione tariffaria e non tariffaria dell’Autorità); in conseguenza di tale impostazione, il CRDG prevede che la garanzia da parte dell’utente sia consegnata al distributore solo dopo il perfezionamento del relativo contratto;
 - l’introduzione di disposizioni che superino il suddetto modello, secondo cui il rilascio di una garanzia avvenga solo in pendenza di un rapporto contrattuale, e che prevedano invece il rilascio della garanzia in un momento anteriore alla prima istanza di *switching* – come avviene ad esempio nella distribuzione elettrica – richiede, pertanto, una più ampia revisione delle modalità di accesso alla rete di distribuzione prevista dalla deliberazione 138/04 che non è stata ritenuta prioritaria quanto gli interventi finora attuati;
- nel frattempo sono pervenute all’Autorità, da parte di alcune imprese di distribuzione o loro associazioni, segnalazioni di comportamenti scorretti e opportunistici, messi in atto da utenti della distribuzione che sfruttano la possibilità di effettuare gli *switching* prima della prestazione delle garanzie richieste e che operano sulla rete per un tempo limitato, lasciando insoluti anche di notevole entità;
- rispetto a tali casi segnalati, al fine di salvaguardare la corretta gestione del pubblico servizio di distribuzione, nelle more degli interventi prospettati oggetto del presente avvio di procedimento, e fatte salve le azioni di *enforcement* che saranno effettuate nei confronti degli utenti segnalati, l’Autorità ha invitato le imprese di distribuzione coinvolte (a fronte dei segnalati comportamenti elusivi della regolazione in materia) a mettere in atto tutte le più opportune azioni al fine di tutelare l’integrità del sistema,

avendo anche titolo di rifiutare l'accesso per impossibilità di adempiere correttamente ai connessi obblighi di servizio pubblico (ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 164/2000) o richiedere la prestazione di una adeguata garanzia, della tipologia e dell'importo previsto dalla regolazione, preliminarmente al primo accesso alla rete, dandone tempestiva informazione all'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento ai contenuti della Disciplina delle garanzie e dei pagamenti adottata con la deliberazione 222/2025/R/gas, in merito ai termini di emissione e di pagamento delle fatture di distribuzione gas è previsto che:
 - *“la fattura relativa al servizio principale di ogni mese, collegata ai documenti regolatori relativi al servizio di distribuzione, è trasmessa al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate, entro il quint'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di competenza del servizio principale, sulla base dei dati di misura validati resi disponibili all'Utente ai sensi della regolazione dell'Autorità in tema di messa a disposizione e standardizzazione dei flussi di misura”* (comma 9.1);
 - *“il termine di pagamento delle fatture trasmesse ai sensi del comma 9.1 da parte degli Utenti è fissato al quint'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di trasmissione”* (comma 9.4);
- la disciplina dei termini di emissione e pagamento delle fatture di distribuzione gas di cui al precedente punto ha sostituito l'originaria versione della clausola contenuta nel par. 12.4.5 del CRDG precedentemente in vigore, che recava una disciplina generale applicabile a tutte le tipologie delle fatture emesse dall'impresa di distribuzione e previste dallo stesso CRDG;
- al riguardo, è stato rappresentato da alcune imprese di distribuzione che la nuova disposizione sopra richiamata potrebbe generare fraintendimenti a livello applicativo, in quanto potrebbe essere interpretata restrittivamente limitata alle sole fatture relative al servizio principale, sebbene l'intendimento dell'Autorità fosse quello di mantenere un unico termine per tutte le fatture (ovvero anche quelle relative alle prestazioni accessorie od opzionali quali, tra le altre, esecuzioni di lavori semplici e complessi o manutenzioni dei gruppi di misura di proprietà del cliente), in continuità con la disciplina precedente, come peraltro precisato in modo chiaro e inequivoco nella motivazione della deliberazione 222/2025/R/gas.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno proseguire con gli interventi di riforma delle modalità di accesso alla rete di distribuzione gas e di conclusione del contratto tra l'utente e il distributore già prospettati;
- sia opportuno, in particolare, che la nuova disciplina della conclusione del contratto consenta – analogamente a quanto avviene per la distribuzione elettrica – all'impresa di distribuzione di esigere dall'utente la prestazione delle garanzie prima della conclusione del rapporto contrattuale, limitando così il potenziale insorgere di debiti non adeguatamente coperti;
- al contempo sia opportuno risolvere le problematiche interpretative segnalate in merito al termine di emissione e pagamento delle fatture del servizio di distribuzione, al fine di assicurare continuità con la disciplina precedentemente in vigore;
- sia pertanto necessario avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti finalizzati ad affrontare le criticità sopra evidenziate, valutando altresì ulteriori interventi in materia che emergano nel corso della consultazione con gli operatori

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di riforma delle modalità di accesso alla rete di distribuzione gas e di affinamenti della disciplina delle garanzie finanziarie e dei pagamenti nell'ambito del Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale (CRDG), nei termini di cui in motivazione;
2. di rendere disponibili uno o più documenti per la consultazione contenenti orientamenti in materia del punto 1. di cui sopra, nonché prevedere confronti con le diverse categorie di *stakeholder*, anche in forme alternative e complementari;
3. di individuare quale responsabile del procedimento il Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia;
4. di fissare al 31 ottobre 2027 il termine di conclusione del procedimento;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua